

Delibera n. 161/2020

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario” e dell’articolo 37, comma 3, lettera i), del d.l. 201/2011.

L’Autorità, nella sua riunione del 15 settembre 2020

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, ed in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 106/2018 del 25 ottobre 2018, recante “*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie*”;
- VISTO** l’articolo 9 (“*Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni*”) del Regolamento, secondo il quale: “3. *Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, le imprese ferroviarie distribuiscono biglietti nel quadro di contratti di servizio pubblico attraverso almeno uno dei seguenti punti vendita: a) biglietterie o distributori automatici; b) a bordo dei treni (...)* 4. *Le imprese ferroviarie offrono la possibilità di ottenere biglietti per il rispettivo servizio a bordo del treno, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell’obbligo di prenotazione o per ragionevoli ragioni commerciali.* 5. *In mancanza di biglietteria o distributore automatico nella stazione ferroviaria di partenza, i*

viaggiatori sono informati in stazione: a) della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via Internet o a bordo del treno, e delle modalità di tale acquisto; b) della stazione ferroviaria o del luogo più vicini in cui sono disponibili biglietterie e/o distributori automatici”;

VISTO

l'articolo 10 (“*Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti*”) del d.lgs. 70/2014, secondo il quale: “4. *Fatto salvo quanto previsto al comma 5, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 5. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli ragioni commerciali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo di controllo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle Condizioni generali di trasporto. 6. In caso di inosservanza dell'obbligo di informare i viaggiatori della mancanza di biglietteria o distributore automatico in stazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”;*

VISTA

la Misura 3.2, della delibera n. 106/2018, la quale prevede che: “*Gli utenti, prima del viaggio, hanno diritto ad accedere ad informazioni di carattere commerciale, rese disponibili - con le modalità di cui alla Misura 4 - dai gestori dei servizi, concernenti almeno:*

(...)

c) i canali di vendita dei titoli di viaggio, con indicazione:

c.1) delle stazioni dotate di biglietteria o emettitrici self service;

c.2) della disponibilità di canali di vendita telematici;

c.3) per ciascuna stazione in cui non sia presente una biglietteria o un'emettitrice self service funzionante, della distanza, indirizzo ed orari di apertura degli eventuali punti vendita convenzionati più vicini;

c.4) ove nella stazione di partenza o in prossimità della stessa non sia disponibile alcuna modalità di vendita dei biglietti, della possibilità di rilascio del biglietto a bordo senza applicazione di sovrapprezzii comunque denominati”;

VISTO

l'articolo 37, comma 3, lettera i), del d.l. 201/2011, ai sensi del quale l'Autorità, “*ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri*

per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”;

VISTO

il reclamo di seconda istanza presentato all'Autorità, in data 21 ottobre 2019 (prot. ART 13018/2019), con il quale il sig. [...omissis...] (di seguito: il reclamante), dopo aver inviato, in proposito, più reclami di prima istanza all'impresa Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia), lamentava che il giorno 13 settembre 2019 alle ore 13:30 circa nella stazione ferroviaria di Terme Vigliatore non riusciva ad acquistare un biglietto per il treno regionale 12710 delle ore 13:51 diretto a Messina a causa sia dell'assenza di biglietteria in stazione sia della mancanza di informazioni circa il luogo più vicino nel quale acquistare il titolo di viaggio (nella fattispecie, in ogni caso, gli esercizi commerciali risultavano chiusi nell'orario di riferimento), allegando al riguardo materiale fotografico della stazione interessata nonché materiale tratto da Google Maps. Il reclamante dichiarava, inoltre, di essere salito sul treno regionale e di aver immediatamente chiesto di acquistare il biglietto al controllore il quale, tuttavia, applicava un sovrapprezzo di 5 euro oltre ad emettere il normale biglietto il cui prezzo risultava pari a 4,30 euro;

VISTI

i reclami di prima istanza presentati dal reclamante a Trenitalia in data 14 settembre 2019, n. 3474649 e in data 17 settembre 2019, n. 3475632 e n. 3475640, nonché le relative risposte, allegati al modulo di reclamo all'Autorità;

VISTA

la nota prot. 15457/2019, del 27 novembre 2019, con la quale gli Uffici dell'Autorità, nel richiedere all'impresa ogni informazione utile sui fatti ivi descritti, corredata della relativa documentazione, chiedevano altresì di precisare *“le motivazioni per le quali non sia già stato implementato un sistema di informazioni sui punti di vendita all'interno delle stazioni sprovviste di qualsiasi biglietteria”*;

VISTA

la nota di risposta di Trenitalia, prot. ART 81/2020 del 7 gennaio 2020, con la quale l'impresa dichiarava:

- che la stazione ferroviaria di Terme Vigliatore, servita da un punto vendita aderente alla rete di vendita di Trenitalia distante 300 metri, rientra nel circuito delle stazioni non servite da biglietteria o da emettitrici *self-service*;
- di aver *“predisposto l'affissione di una locandina informativa in merito alle modalità attraverso cui poter reperire informazioni i) di carattere generale; ii) di carattere commerciale (tra cui i canali di vendita); iii) su accessibilità e fruibilità dei servizi; iv) su irregolarità o modifica del servizio; v) su eventi che comportano variazioni delle condizioni di accesso e fruibilità dei servizi”*, locandina che veniva allegata alla citata nota in formato pdf;

- che i viaggiatori potevano reperire tali informazioni anche attraverso i) il sito internet Trenitalia; ii) APP di Trenitalia, iii) Call Center di Trenitalia;
- di rendersi disponibile, tenuto conto della dinamica degli eventi, a riconoscere al reclamante il rimborso richiesto della somma di 5 euro;

VISTA

la nota prot. 1520/2020 del 27 gennaio 2020, con la quale gli Uffici dell’Autorità, facendo riferimento alla locandina informativa trasmessa da Trenitalia, chiedevano all’impresa di fornire *“l’elenco delle stazioni che si trovano nella stessa condizione di quella di Terme Vigliatore (ossia caratterizzate dall’assenza di biglietteria e di emettitrici self-service compensata esclusivamente dalla presenza della stessa locandina inviata in allegato)”*;

VISTA

la nota di riscontro di Trenitalia, prot. ART 2737/2020 del 20 febbraio 2020, con la quale l’impresa conseguentemente precisava, allegando il relativo elenco, che 82 stazioni/fermate sul territorio della Regione Sicilia sono prive di biglietteria e di emettitrici *self-service* e che in tali stazioni/fermate è stata affissa l’indicata locandina informativa trasmessa all’Autorità;

VISTA

la nota prot. 5790/2020 del 22 aprile 2020, con la quale degli Uffici dell’Autorità chiedevano a Trenitalia, tra l’altro, se il reclamante, a prescindere dall’assenza di informazioni, non avrebbe comunque potuto acquistare un biglietto, invitando a precisare se l’impossibilità di acquistare il titolo di viaggio fosse derivata dalla chiusura, nell’orario 13-15:30, del punto vendita indicato dall’impresa stessa con la citata nota prot. ART 81/2020;

VISTA

la nota di riscontro di Trenitalia, prot. ART 8265/2020 del 10 giugno 2020, con cui l’impresa:

- rilevava che *“l’impossibilità di acquistare il titolo di viaggio non è riferibile esclusivamente alla momentanea indisponibilità del punto vendita che serve la stazione di Terme Vigliatore, perché la rete indiretta per l’acquisto dei titoli di viaggio è solo uno dei canali nella disponibilità del viaggiatore”*, osservando che *“è possibile acquistare biglietti anche tramite i canali di nuova generazione che consentono un’accessibilità illimitata alla rete di vendita”*, in altri termini i passeggeri avrebbero *“in tasca”* il biglietto elettronico acquistabile tramite *computer* o *smartphone*, attraverso i sistemi elettronici *on line*, sul sito www.trenitalia.com oppure tramite App Trenitalia;
- rilevava inoltre di aver previsto in via residuale che al ricorrere di determinate condizioni il viaggiatore possa, previo tempestivo avviso al personale di bordo, acquistare il biglietto anche a bordo treno, affermando che *“in questo caso, la vendita a bordo treno costituisce un servizio aggiuntivo e, in quanto tale, è attuata a fronte del pagamento di un corrispettivo aggiuntivo fisso che, da un lato, remunerà l’operazione di emissione a bordo del biglietto e, dall’altro, funge da deterrente per scoraggiare comportamenti elusivi e espedienti per sottrarsi all’acquisto del biglietto”*;

- affermava, ritenuta la buona fede del passeggero, di aver inteso accordare al reclamante, in via di attenzione commerciale, il rimborso dell'importo di 5 euro applicato per l'emissione a bordo del titolo di viaggio;

VISTA

la nota del Compartimento di Polizia ferroviaria per la Sicilia (prot. ART 12722/2020 del 9 settembre 2020), con la quale, in risposta alla nota degli Uffici dell'Autorità prot. 12560/2020 del 4 settembre 2020, si comunicava, allegando materiale fotografico, che a seguito di sopralluogo effettuato dal personale del Posto di Polizia ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato accertato che nella stazione ferroviaria di Terme Vigliatore, I binario, collocate sul muro, sono visibili ai viaggiatori alcune locandine informative, tra cui quella prodotta da Trenitalia in allegato alla nota prot. ART 81/2020;

CONSIDERATO

che, per quanto riguarda la possibilità di acquisto di un biglietto, nella stazione di Terme Vigliatore o in prossimità della stessa, per un servizio di trasporto ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, sulla base della documentazione agli atti risulta che:

- nella stazione in esame non sono presenti biglietterie o distributori automatici;
- secondo quanto riportato dal reclamante, il punto vendita aderente alla rete di vendita di Trenitalia più vicino, ubicato a 450 mt di distanza (300 metri secondo Trenitalia), nell'indicata giornata era chiuso tra le 13 e le 15:30, mentre i restanti punti vendita disterebbero di oltre 1 km;
- in relazione alla richiesta di informazioni in merito alle eventuali possibilità alternative per il reclamante di acquistare un biglietto per il treno prescelto, Trenitalia si è limitata ad affermare che *"l'impossibilità di acquistare il titolo di viaggio non è riferibile esclusivamente alla momentanea indisponibilità del punto vendita che serve la stazione di Terme Vigliatore"*, facendo riferimento alla possibilità di acquistare biglietti anche tramite i canali di nuova generazione, con *computer* o *smartphone*;

RILEVATO

che, pertanto, al passeggero non risulta essere stata data la possibilità di munirsi di un titolo di viaggio valido nella stazione di partenza o in prossimità della stessa;

CONSIDERATO

che in tali circostanze, delle quali il reclamante - con affermazione non contestata dall'impresa - ha dichiarato di aver informato immediatamente il personale del treno interessato, Trenitalia avrebbe dovuto garantire il rilascio del biglietto a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato, in conformità a quanto prescritto dal citato articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014 e come del resto previsto anche dall'impresa stessa nelle proprie Condizioni generali di trasporto, non apparendo opponibili, sulla base della documentazione agli atti, finalità di deterrenza, peraltro appena accennate dall'impresa stessa, o comunque generiche considerazioni afferenti alle ragioni per cui, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento, può essere limitata o negata

l'offerta da parte delle imprese ferroviarie della possibilità di ottenere biglietti per il rispettivo servizio a bordo del treno;

RILEVATO che il rimborso del sovrapprezzo avveniva solo a seguito dell'intervento degli Uffici dell'Autorità, e peraltro in via di attenzione commerciale;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le informazioni da fornirsi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento, nella stazione di Terme Vigliatore:

- l'impresa allegava, sotto forma di file pdf, una locandina informativa, affermando genericamente di averne *"predisposto l'affissione"* nelle stazioni non servite da biglietteria o da emettitrici *self-service*, mentre il reclamante inviava materiale fotografico della stazione di Terme Vigliatore, la quale appariva, quantomeno dalle immagini indicate, priva della locandina in questione;
- dalla risposta fornita dall'impresa a uno dei reclami di prima istanza (prot. Trenitalia n. 3475632), emerge che l'impresa stessa rispondeva in data 27 settembre 2019 che *"è stato elaborato un progetto che prevede, in tutte le stazioni non servite da biglietteria o Self, l'affissione di un avviso cartaceo contenente le informazioni individuate come essenziali dal Regolamento (CE) n. 1371/2007 recepito dalle Condizioni di trasporto di Trenitalia. La realizzazione del progetto di cui sopra è in itinere, nelle more le informazioni sulla rete di vendita e sulle modalità di acquisto del biglietto ferroviario sono consultabili sul sito Trenitalia al seguente link: www.trenitalia.com",* riferendosi pertanto ad un'affissione tutt'altro che attuale ed effettiva;

RILEVATO che, pertanto, presso la stazione di Terme Vigliatore non risultavano disponibili, quantomeno nel giorno indicato dal reclamante, le informazioni prescritte dal Regolamento in caso di mancanza di biglietteria o di distributore automatico in stazione;

CONSIDERATO altresì che la locandina prodotta dall'impresa, della quale è stata *"predisposta l'affissione"* (nota prot. ART 81/2020 del 7 gennaio 2020), non contiene le informazioni nel dettaglio prescritto dalla Misura 3.2, lettera c.3, della delibera n. 106/2018, limitandosi a rinviare, per ottenere una serie di informazioni tra cui quelle *"di carattere commerciale (ad es. orari, tariffe, canali di vendita o tipologia biglietti)"*, al sito *"trenitalia.com"*, *"dove è possibile anche acquistare il biglietto"*, così di fatto impedendo a chi non utilizzi strumenti telematici, o non ne disponga nell'immediato, di fruire del previsto livello informativo circa le modalità con cui è concretamente possibile acquistare un biglietto;

CONSIDERATO altresì che, con riferimento agli obblighi informativi menzionati, l'impresa affermava, solamente con nota prot. ART 2737/2020 del 20 febbraio 2020) che la medesima locandina *"è stata affissa"* nelle n. 82 stazioni/fermate sul territorio della Regione Sicilia prive di biglietteria e di emettitrici *self-service*;

RITENUTO

pertanto che, per le ragioni sopra illustrate, sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento d'ufficio, nei confronti di Trenitalia, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi:

- dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, per inosservanza del divieto di applicare un sovrapprezzo comunque denominato nel caso di rilascio a bordo treno di un biglietto qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico;
- dell'articolo 10, comma 6, del d.lgs. 70/2014, per violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento;
- dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per inottemperanza alla Misura 3.2, lettera c.3, della delibera n. 106/2018 in relazione ad 82 fermate/stazioni della Regione Siciliana;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 70/2014 l'Autorità *“determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione (...) nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità”* ed in funzione, tra l'altro, della reiterazione della violazione (lettera b), e che l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 70/2014 prevede che per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Autorità si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della l. 689/1981 *“in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo”*;

OSSERVATO

che la possibilità di ricorrere al pagamento in misura ridotta anche in caso di reiterazione della medesima violazione da parte dello stesso operatore pregiudica l'effettività e la proporzionalità del sistema di enforcement dei diritti dei passeggeri, come peraltro già evidenziato dall'Autorità nell'Atto di segnalazione al Parlamento e al Governo in materia di *“Tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel trasporto via mare e per vie navigabili interne e nel trasporto effettuato con autobus: disciplina sanzionatoria”*, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità in data 5 dicembre 2018;

RILEVATO

che nei confronti di Trenitalia sono già state accertate dall'Autorità (i) con delibera n. 35/2016 del 23 marzo 2016, la violazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento, a seguito di procedimento avviato con delibera n. 110/2015 del 10 dicembre 2015, relativamente ad un viaggio del 5 giugno 2015, (ii) con delibera n. 25/2017 del 23 febbraio 2017 e n. 12/2018 dell'8 febbraio 2018, la violazione dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, a seguito di procedimenti avviati, rispettivamente, con delibera n. 123/2016 del 3 novembre 2016, relativamente ad un viaggio dell'11 luglio 2016 e con delibera n. 117/2017 del 21 settembre 2017, relativamente ad un viaggio del 6 ottobre 2016;

RITENUTO pertanto, incompatibile, nel caso di specie, il ricorso all'istituto del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della l. 689/1981;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione:
 - a) dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - b) dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70;
 - c) dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per inottemperanza alla Misura 3.2, lettera c.3) della delibera n. 106/2018;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate, per la violazione di cui al punto 1 lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, per la violazione di cui al punto 1 lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del d.lgs. 70/2014 e per la violazione di cui al punto 1 lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo del dieci per cento del fatturato;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla

pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 15 settembre 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)